

spazio riservato al
PROTOCOLLO GENERALE

Prima di consegnare il presente modulo, munirsi di una COPIA FOTOSTATICA dello stesso che, timbrata dall'ufficio Protocollo o dal Settore Commercio, sostituisce l'atto autorizzatorio

STAND GASTRONOMICI\Modulo denuncia AutTemp 2008.rtf

AL COMUNE DI CASTELMASSA
UFFICIO COMMERCIO
45035 – CASTELMASSA (Ro)

SAGRE E MANIFESTAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO – BENEFICO - POLITICO

Il/la sottoscritto/a Cognome _____ Nome _____

C.F. _____ Tel. _____ e-mail _____

Luogo di nascita: Comune _____ Stato: _____ Prov. _____

Data di nascita: _____ Cittadinanza _____ Sesso: M. - F. -

Residenza: Comune _____ Prov. _____

Via, piazza, ecc. _____ n. _____ CAP. _____

Organizzatore della manifestazione/sagra _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 19 legge 07/08/90 n. 241 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

che la manifestazione (di cui si allega il programma) ha carattere:

Religioso

Benefico

Politico

che, nell'ambito di tale manifestazione intende effettuare:

L'attività temporanea di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

L'attività temporanea di vendita

dal _____ al _____ dalle ore _____ alle ore _____ presso i locali/ aree

all'uopo attrezzati ubicati in via _____ n° _____

di occupare:

mq. _____ per l'attività temporanea di somministrazione;

mq. _____ per l'attività temporanea di vendita;

mq. _____ per l'intrattenimento.

di avere la disponibilità dei locali e delle aree all'uopo attrezzate a titolo di:

proprietà affitto comodato (proprietario Sig. _____) (*)

(*) Allegare nota di assenso della proprietà per la disponibilità dei locali/aree

che non sussistono nei suoi confronti cause di divieto o di decadenza o di sospensione ad ottenere o mantenere l'autorizzazione alla VENDITA O SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE previste dalla vigente normativa "antimafia" e di non essere a conoscenza dell'esistenza di tali cause nei confronti della società stessa e degli altri soggetti indicati nel D.Leg. 8 agosto 1994 n. 490;

di essere in possesso dei requisiti soggettivi, così come previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. n. 773/31, dall'art. 4 LRV 29/2007 con esclusione del requisito professionale (per la somministrazione) e/o dall'art. 5 comma 2 del D. lgs. 114/98 (per la vendita);

(solo per la vendita di prodotti alimentari) di essere in possesso dei requisiti professionali, che si allegano in copia (vedere anche allegato 1)

che la somministrazione di bevande è limitata a quelle aventi un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume;

DICHIARA ALTRESI'

di essere a conoscenza che l'attività di somministrazione resta comunque subordinata al rispetto della normativa igienico-sanitaria, con particolare riferimento alla DGR 3710/07 ed al D.D.R. n. 140 del 05/03/2008 applicativi del RgCE 852/04.

Castelmasa, _____

Firma _____

N.B.. Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità qualora la firma non venga apposta in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).

Si informa, ai sensi della legge n. 675/96 (tutela della privacy) che i dati di cui sopra sono trattati esclusivamente per l'istruttoria della presente istanza.

(ALLEGATO 1)

OGGETTO: Dichiarazione del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di soli prodotti alimentari

Il/la sottoscritto/a: _____
nato a _____ il _____
Residente a _____ Via, n. _____
C.F. _____ rec. Tel. _____ e-mail _____
in qualità di: **titolare** **legale rappresentante della Ditta:**
_____ - C.F./P.I. _____

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 5, comma 5, D.Lgs. 114/1998):
1

aver frequentato con esito positivo il corso professionale:
 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
 per il commercio dei prodotti alimentari
denominazione dell'istituto _____
sede _____ anno di conclusione _____
oggetto del corso _____

aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari dal _____ al _____
tipo di attività _____
iscrizione al Registro Imprese CCIAA di _____ n. _____

aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita dei prodotti alimentari:
denominazione _____ sede _____
denominazione _____ sede _____
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____
quale collaboratore familiare, regolarmente iscritto all'INPS, dal _____ al _____

essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio di vigenza (dal 24/04/1994 al 24/04/1999) al Registro Esercenti il Commercio tenuto presso la CCIAA di _____ al n. _____
per le tabelle merceologiche: I II III IV V VI VII VIII

solo per le società
che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____ che ha compilato la
dichiarazione di cui sopra

Il/La sottoscritto/a è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

Allega fotocopia di valido documento d'identità.

data

firma del/della titolare o legale rappresentante

Firma del possessore dei requisiti

NOTE INFORMATIVE:

T.U.L.P.S. N. 773/31

Art. 11. - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92. - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 4 LR.29/07

Requisiti per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle norme sui giochi;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità", e successive modificazioni, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), ed e), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

4. In caso di società, associazioni, organismi collettivi o circoli privati i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante e dal procuratore all'esercizio dell'attività di somministrazione nonché da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia".

5. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti", dall'articolo 10-bis della legge n. 575 del 1965, dal decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.

Art. 5, 2° comma D. lgs. 114/98

2. Non possono esercitare l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-*bis*, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Estratto normativa igienico-sanitaria

“[...] con l'entrata in vigore del Reg. CE 852/04 e l'emanazione da parte della Giunta Regionale della delibera 3710 del 20.11.2007, tutte le attività di manipolazione di alimenti e bevande in occasione di sagre o manifestazioni sono soggette a D.I.A., da recapitare al SIAN ULSS n.18 **dieci** giorni prima dell'inizio dell'attività, corredate dalla documentazione di rito”.